

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1950

(51^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 435, 437, 439, 440
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	436
	437, 438, 439, 440, 441
MINIO	438, 441
BISORI	438, 439, 440, 441
LEPORE	438, 439, 440

(Seguito della discussione e rinvio)

« Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (N. 1020).

DONATI, <i>relatore</i>	442, 448, 449
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	446, 447, 448, 450
MINIO	447, 450, 451
PRESIDENTE	447, 451
LAMBERTI	447, 448, 451
TERRACINI	448, 449
RICCIO	448, 450, 451

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Donati, Fantoni, Fazio, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Terracini e Tupini.

Sono altresì presenti il senatore Lamberti, il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, e l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

Do innanzitutto lettura del parere su questo disegno di legge trasmesso dalla 5^a Commissione permanente (finanze e tesoro), che è del seguente tenore:

« La relazione Sacco mette già in chiara evidenza quali anomalie e squilibri porterebbe ai Comuni l'applicazione del disegno di legge in esame, le cui norme, se tradotte in effetto, significherebbero una grave disparità di trattamento per alcune classi di Comuni, in confronto di altre, e potrebbero perfino portare alla esenzione da ogni contributo di Comuni di primaria importanza solo per la circostanza che

una parte anche minima del loro territorio sarebbe ad altitudine sopra i 600 metri (articolo 4).

« Ma questa Commissione deve soprattutto esaminare il problema dal punto di vista dell'eventuale onere che ne possa venire alla finanza dello Stato.

« Con la consueta diligente attenzione, il nostro Presidente ha richiesto i dati del costo complessivo del servizio antincendi per i tre esercizi 1947-48-49.

« Nel 1947 il contributo dello Stato fu di lire 3.285.321.700 su una spesa complessiva di lire 3.414.771.700.

« Il resto fu soddisfatto dalle Compagnie di assicurazioni (39.450.000) e da contributi dei Comuni (90.000.000).

« Nel 1948 i contributi dei Comuni furono moltiplicati per 40, ma era prevedibile che i loro bilanci non avrebbero sopportato tanto onere; cosicchè il Tesoro finì con l'assumersi il pagamento dei 3/4 dell'onere stesso, in oltre tre miliardi.

« Nel 1949 il Tesoro limitò il suo aiuto ad un miliardo (tenendo a suo carico 690.000.000 per il servizio dei porti e i 140.000.000 per emolumenti al personale statale); ma risulta che i Comuni sono in arretrato del versamento dei contributi e dei canoni per circa 2.200.000.000; e non è difficile prevedere un ulteriore intervento del Tesoro o diretto o sotto forma di integrazione dei bilanci comunali deficitari. Ora è parere di questa Commissione che il disegno di legge in esame non attenuerà ma probabilmente aggraverà il pericolo di interventi del Tesoro per bilanciare situazioni di cui la pesantezza deriva precisamente dall'essersi centralizzato un servizio che meglio appare lasciato alla responsabilità dei Comuni, delle rispettive popolazioni, delle Compagnie di assicurazioni; laddove la centralizzazione urta per una parte contro le profonde diversità dei bisogni e delle risorse dei vari Comuni, e conduce per l'altra ad un inevitabile e preoccupante aumento di spese, come la esperienza ha dimostrato.

« Senonchè, più che una decisione di merito sulla legge, si affaccia la opportunità di una sospensiva di fronte al disegno di legge n. 1593, intitolato: « Disposizioni per la protezione delle popolazioni civili in caso di guerra o di cala-

mità (Difesa civile) » presentato testè alla Camera dei deputati.

« L'articolo 2 lettera a) dispone che: « La direzione generale per i servizi di difesa civile ha il compito di provvedere:

a) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela della incolumità delle persone e della salvezza delle cose ».

« L'articolo 6 detta disposizioni "per il reclutamento del personale occorrente ai vari servizi". Infine gli articoli 10-11 provvedono al fabbisogno finanziario. Per il momento non è dato conoscere con precisione se codesto servizio di difesa civile comprenda ed intenda comprendere anche i normali servizi antincendi, il che potrebbe anche apparire ed essere difficile.

« Ma appunto per questa incertezza del modo e della misura in cui due distinti disegni di legge incidono sulla medesima materia, sembra prudente ed opportuno sospendere la discussione del disegno minore ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.
Desidero far presente la necessità di accelerare la discussione di questo progetto di legge, che presenta un vantaggio notevole ed immediato per i Comuni, e di approvarlo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, testo che non raggiunge lo scopo che il servizio antincendi passi a carico dello Stato, ma che certamente innova in materia, per cui i Comuni minori, che non godono in effetti di tale servizio, pagheranno assai meno di quelli che invece l'hanno a disposizione. Il presente disegno di legge si propone infatti di proporzionare l'onere dei Comuni in rapporto al servizio di cui i Comuni stessi usufruiscono.

Vorrei inoltre far presente che è in corso un provvedimento, che non posso ancora precisare nei suoi particolari, ma per il quale lo Stato, per tutto ciò che è aumento di stipendi e di salari, in virtù delle leggi di miglioramento, assume sul proprio bilancio le spese, che assommano a 1.300.000.000.

Altro provvedimento in corso è quello per cui le due o trecento reclute adibite ai servizi antincendi saranno a carico del Ministero della difesa, mentre presentemente sono a carico dei Comuni. Come si può ben comprendere, ciò comporterà una sensibile diminuzione di spese per i Comuni.

Infine nei provvedimenti che verranno alla discussione del Parlamento, relativi alla difesa civile, è previsto che tutto ciò che riguarda la provvista dei mezzi e dei macchinari dei servizi antincendi sarà a carico dello Stato.

Quindi, in via transizionale, nell'attesa di modificazioni più sostanziali e profonde e in vista delle diminuzioni notevoli di spese per i Comuni, ritengo che il disegno di legge in esame possa essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera: più tardiamo, infatti, ad approvarlo e più i Comuni saranno obbligati a pagare delle aliquote che sono sproporzionate all'effettivo utile che ciascun Comune trae dal servizio antincendi.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole sottosegretario Bubbio di approvare il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, non è accettabile in quanto tre articoli del disegno di legge sono stati già approvati con delle modificazioni, in sede deliberante, dalla nostra Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Presidente ha perfettamente ragione, ma faccio notare che la questione sostanziale è contenuta nell'articolo 4, che deve ancora essere preso in esame.

PRESIDENTE. Desidero far inoltre presente che il parere della 5ª Commissione permanente, del quale ho dato prima lettura, contrasta radicalmente col desiderio del rappresentante del Governo di proseguire nella discussione e nell'approvazione del presente disegno di legge. Noi, naturalmente, non siamo vincolati a tale parere, tanto più che il rappresentante del Governo potrà, fin da questo momento, chiarire se il disegno di legge che ora è all'esame della Commissione della Camera dei deputati contenga delle disposizioni in contrasto con le norme del disegno di legge attualmente al nostro esame. Se così non fosse, evidentemente cadrebbe la ragione per cui la 5ª Commissione permanente chiedeva di sospendere la discussione del disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo facendo soltanto presente che tutto ciò che riguarda particolarmente l'assistenza di prevenzione contro gli incendi si sostanzia negli stanziamenti cui ho prima accennato. Ciò che è vera innovazione riguarda la difesa civile, che è un ramo dell'assistenza

generale civile, e può darsi che in quella sede si riconoscano i pompieri dipendenti dello Stato; ma quello che per ora è sostanziale è che i Comuni debbono pagare il contributo.

PRESIDENTE. Possiamo allora continuare la discussione del disegno di legge e passare all'esame dell'articolo 4, che è del seguente tenore:

Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante nei confronti dei Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di corpo o distaccamento.

Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale.

Nei Comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo.

Il senatore Terracini ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4

(sostitutivo dell'intero articolo).

I Comuni che sono sedi di Corpo sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 50 per abitante in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è di lire 40 per i Comuni che sono sedi di distaccamento e di lire 20 per i Comuni distanti non più di dieci chilometri dalla più vicina sede di Corpo o di distaccamento.

Gli altri Comuni sono esonerati da ogni contributo.

La parte residua della spesa di gestione del servizio è posta a carico dello Stato ed è iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

MINIO. Poichè l'onorevole Terracini non è presente, dichiaro, a nome mio e del collega Locatelli, di far nostro tale emendamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che in questo momento si è nella impossibilità materiale, di fronte all'articolo 81 della Costituzione, di poter accettare tale emendamento. Infatti, se i Comuni dovessero usare soltanto dei contributi, da un calcolo sommario fatto, essi verrebbero a corrispondere da un miliardo e mezzo a due miliardi contro i sei miliardi occorrenti, e la differenza resterebbe a carico dello Stato.

MINIO. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario. Bisogna peraltro tener presenti le esigenze dei Comuni italiani, la maggioranza dei quali è stata posta, dal decreto del 1948, in una situazione particolarmente difficile, specie i minori, che sono in condizioni di morosità. Ma le stesse difficoltà si sono avute anche nei grandi Comuni che hanno visto aumentate considerevolmente le spese a loro carico. A queste difficoltà fa fronte l'emendamento dell'onorevole Terracini che tende a diminuire l'onere a carico dei Comuni, tanto dei grandi come dei piccoli, mentre nel testo governativo, se non sono in errore, sono soltanto i piccoli Comuni che verrebbero a beneficiare della diminuzione delle spese.

Insisto pertanto per l'approvazione dello emendamento dell'onorevole Terracini, e se questo dovesse comportare il rinvio del disegno di legge, sono anche disposto, con i miei colleghi di Gruppo, ad esaminare questo rinvio pur di poter uscire da una situazione che aggraverebbe ancora di più le difficoltà in cui versano i Comuni e li porrebbe ancora di più in condizioni di morosità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anzitutto i grandi Comuni, che hanno un servizio antincendi, spenderebbero assai di più se avessero un Corpo loro. Invece, per i Comuni che non sono sede di Corpo c'è l'innovazione dell'articolo 4 per cui si versano solo 30 lire per abitante, che è una spesa sempre sopportabile. Inoltre, i Comuni non sedi di Corpo o distaccamento, che non abbiano collegamento telefonico o distino più di 15 chilometri dal centro in cui esiste il servizio antincendi, pagano solo 20 lire per abitante, mentre i Comuni montani sono esenti da ogni contributo. Come si vede, si è cercato di favorire nel miglior modo possibile i Comuni minori.

Del resto, si deve anche tener presente che i Comuni deficitari sono integrati dallo Stato, che quindi paga anche l'eccedenza di spesa per il servizio antincendi; e d'altra parte è urgente che i Comuni minori non siano ulteriormente sottoposti ai gravami attuali che sono troppo pesanti.

MINIO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, non insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti al primo comma, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma, l'onorevole Sacco ha presentato un emendamento sostitutivo del comma stesso, così formulato: « Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico ed il cui concentrico dista più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento ».

L'onorevole Sacco, però, ha cessato di far parte di questa Commissione ed inoltre non è presente. Quindi i suoi emendamenti, se non sono fatti propri da altri senatori, si devono intendere ritirati.

BISORI. Approvo la sostanza dell'emendamento Sacco al secondo comma, e quindi lo faccio mio. Sostituirei però la parola « capoluogo » alla parola « concentrico » poichè quest'ultimo termine non è mai stato usato nella nostra legislazione.

LEPORE. Sono anch'io favorevole all'emendamento Sacco, ma osservo all'onorevole Bisori che la sua modifica non è opportuna per-

chè il termine « concentrico » non è stato adoperato in luogo di « capoluogo », ma ha un suo valore preciso: esso indica infatti il punto cui debbono rapportarsi le distanze.

L'emendamento Sacco tende a chiarire il concetto del 2° comma del testo approvato dalla Camera, precisando con il termine « concentrico » il punto cui ci si deve riferire per valutare se il Comune sia a quella data distanza dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento. Invece, il « capoluogo » molte volte è lontano dalla frazione; spesso è in basso e la frazione è in alto o viceversa.

BISORI. Rinuncio alla mia proposta di modifica dell'emendamento Sacco.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo proposto dal senatore Sacco e fatto proprio dai senatori Bisori e Lepore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BISORI. Propongo di discutere congiuntamente gli ultimi due commi dell'articolo 4, poichè ho intenzione di far delle proposte di emendamenti comuni ad entrambi.

PRESIDENTE. Ricordo allora che l'onorevole Sacco ha proposto un emendamento sostitutivo del quarto comma, così formulato: « Agli effetti della presente legge sono considerati Comuni montani quelli il cui territorio ovvero il concentrico è ad altitudine superiore ai 600 metri ».

Sul quinto comma non ci sono invece emendamenti.

LEPORE. Faccio mio l'emendamento Sacco al quarto comma, poichè mi sembra che la dizione con cui si stabilisce che sono da considerarsi Comuni montani quelli in cui tutto il territorio ovvero il concentrico è ad altitudine superiore ai 600 metri, sia più esatta di quella proposta dalla Camera.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dato che l'emendamento è semplificativo, dichiaro di accettarlo. Tuttavia, per evitare delle controversie, bisognerebbe dir chiaramente che deve sempre trattarsi di Comuni

non sedi di Corpo o distaccamento, nel qual caso non ha mai luogo l'esenzione.

BISORI. Ritengo che la Camera abbia sbagliato considerando Comuni montani quelli in cui esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto e più basso del territorio comunale. Evidentemente non si è tenuto conto di come è fatta l'Italia, che è ricca di Comuni di pianura che sono alla base di una montagna e che hanno però una piccola parte di territorio con qualche frazione molto in alto, con un dislivello tra capoluogo e frazione anche di 800 metri. Ma sarebbe assurdo considerare montani i comuni di Prato, di Pistoia, di Brescia e tanti altri.

Quindi, nel quarto comma, sopprimerei le parole « o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale », mentre sostituirei al quinto comma alle parole « la condizione di cui al n. 1 » le altre « le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 ». Così il quinto comma sarebbe formulato nel modo seguente: « Nei Comuni per i quali le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ». Cioè, se una piccola parte del territorio del Comune non è allacciata con strada rotabile oppure si trova ad altezza superiore ai 600 metri, la popolazione di quelle frazioni non è computata ai fini della legge. In questo modo si renderebbe, con formula migliore, quel che è stato il pensiero della Camera.

Quanto alla parola « concentrico » usata nei due emendamenti Sacco, gradirei di essere maggiormente illuminato sul suo vero significato.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Bisori che se la parola « concentrico » non è un termine usato nella nostra legislazione, pur tuttavia esprime in modo chiaro quel che si vuol dire nella disposizione, in quanto definisce senza possibilità di dubbi il centro topografico del Comune. Il fatto che non lo si sia mai usato, non fa sì che non lo possiamo usar noi. Infatti, i neologismi, se ben appropriati, possono utilmente inserirsi nella terminologia legislativa.

L'importante è di vedere se con questo termine si esprima veramente il concetto. Ora a

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

51ª Riunione (26 ottobre 1950)

me sembra che con il termine « concentrico » si stabilisca esattamente che non si tratta solo del capoluogo, che potrebbe non avere quelle caratteristiche cui si riferisce la disposizione, ma del vero centro topografico del Comune.

BISORI. Dalle precisazioni del Presidente risulta che alla parola « concentrico » non è attribuito un significato rigido e preciso che valga a dire in modo sicuro se un determinato Comune è montano o no. Il significato della parola è fluido, elastico.

PRESIDENTE. Ma tale da consentire che sia fissato volta per volta.

BISORI. Questo è il pericolo, perchè non si dovrebbe definire volta per volta. Non vi dovrebbe essere apprezzamento discrezionale, ma criterio rigido.

PRESIDENTE. Quando si applicherà la legge si stabilirà in modo definitivo.

BISORI. A me sembra più semplice dire che si deve pagare un contributo per le popolazioni al di sotto dei 600 metri e che non si deve pagare per le popolazioni al di sopra dei 600 metri.

LEPORE. Il senatore Bisori con il suo emendamento non riafferma, a mio avviso, lo stesso concetto della Camera. Infatti, con il quarto comma approvato dalla Camera si escludono dal contributo i Comuni in cui esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto e il più basso del territorio comunale. Questi Comuni, invece, secondo l'emendamento Bisori, sono esclusi dal contributo solo per la popolazione delle frazioni che si trovino ad un'altezza di oltre 600 metri.

A me sembra che l'emendamento Sacco precisi meglio quali Comuni debbono considerarsi montani, stabilendo che hanno questa caratteristica quelli il cui concentrico è ad altitudine superiore ai 600 metri. Ora, con l'uso di questo termine « concentrico » si stabilisce esattamente che è montano quel Comune il cui punto centrale è ad altezza superiore ai 600 metri, anche se una parte del Comune stesso è in basso.

Invece, secondo l'emendamento Bisori si stabilisce che è Comune montano solo quello in cui tutto il territorio è al di sopra dei 600 metri, che è Comune di pianura quello in cui tutto il territorio è al di sotto dei 600 metri e che i Comuni, che hanno anche una piccola

parte al disotto dei 600 metri, non sono da considerarsi montani.

BISORI. Mi pare che il collega Lepore non abbia ben compreso il mio pensiero perchè io ho precisato con il mio emendamento che quando anche una piccola parte del Comune è al di sopra dei 600 metri, la popolazione di quelle frazioni non si computa ai fini del contributo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento Bisori semplicemente perchè ritengo che porti ad una eccessiva complicazione per i conteggi necessari, anche se nella sostanza sa essere accettabile.

Ove, però, si accettasse questo emendamento, ritornando alla mia precedente proposta, ritengo che sarebbe opportuno modificare la prima parte del terzo comma nel modo seguente: « sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2, sempre che non siano sedi di Corpo o distaccamento ».

BISORI. Poichè già al primo comma dell'articolo 4 si dice chiaramente che « i Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento, sono tenuti a versare un contributo ecc. » non vorrei che poi si facessero delle osservazioni di natura formale al testo della legge. Infatti, il contributo è concesso in quanto i Comuni non sono sedi di Corpo o distaccamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Volevo fare l'aggiunta *ad abundantiam*; in ogni modo, si potrebbe inserire con un ordine del giorno di chiarimento.

PRESIDENTE. Ritengo che sia sufficiente, dopo le osservazioni del senatore Bisori, per la giusta interpretazione, quanto resterà fissato nel verbale.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 4 proposto dal senatore Bisori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il quarto comma quindi resterebbe così formulato: « Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del quinto comma: « Nei Comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ».

Il senatore Bisori propone invece il seguente testo: « Nei Comuni per i quali le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo ».

Pongo ai voti il quinto comma nella dizione proposta del senatore Bisori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 4 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dal comma precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle compagnie d'assicurazione, sarà coperta con contributi degli altri Comuni della Provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune capoluogo e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti.

A questo articolo è stato presentato un articolo sostitutivo da parte del senatore Sacco e fatto proprio dai senatori Bisori e Lepore. Ne do lettura: « La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi sarà coperta con contributi degli altri Comuni della Provincia ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e

calcolati in modo che per il Comune capoluogo di provincia e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio parere bisognerebbe togliere dall'emendamento le parole « di provincia » dopo il « Comune capoluogo », poichè si può avere un Comune sede di Corpo che non sia Comune capoluogo di provincia.

BISORI. Nell'articolo 4 si parla di Comuni che non sono sedi di Corpo o distaccamento. Quindi a distaccamento si contrappone il Corpo. A me sembra perciò che quando a distaccamento si contrappone capoluogo, s'intenda capoluogo di provincia, per cui sono del parere che si faccia bene a specificare « di provincia » a scanso di equivoci.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non bisogna dimenticare che la sede del Corpo è una sede ben diversa. Corpo sta a significare il complesso delle attività di carattere permanente del servizio anticendi; invece, quando diciamo capoluogo di provincia intendiamo ben'altra cosa. Del resto anche negli articoli precedenti a sede di Corpo si contrappone sede di Distaccamento.

MINIO. Volevo sapere dall'onorevole Sottosegretario se « il Comune capoluogo » di cui parla il testo della Camera, significhi comune ove ha sede il Corpo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'articolo precedente unica distinzione che si fa è quella sede di Corpo e sede di distaccamento. Perciò la dizione di « Comune capoluogo di provincia » non ha significato.

BISORI. Mi sembra che sostanzialmente abbia ragione l'onorevole Bubbio, e siccome, per la forma, l'espressione « Comune capoluogo » usata dalla Camera è equivoca e la espressione « capoluogo di provincia » usata dal collega Sacco potrebbe essere errata, così al testo proposto dalla Camera « Comune capoluogo » proporrei di sostituire le parole « Comune sede di Corpo ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo dell'articolo 5 proposto dal senatore

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

51ª RIUNIONE (26 ottobre 1950)

Sacco, con la modificazione del senatore Bissolati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, di cui do lettura:

Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti: «Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri» (numero 1020).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore della cinematografia

popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri».

DONATI, *relatore*. Presupposta la notevole potenza strumentale del cinema per la elevazione delle categorie più umili della società, il senatore Lamberti col suo disegno ci propone di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare nonché di quelli riflettenti lo sviluppo, la disciplina della cinematografia a formato ridotto sedici millimetri e del cosiddetto cinema d'amatori quali mezzi più idonei alla realizzazione del fine.

È ovvio, per altro, che una più estesa e capillare diffusione fra i vari strati popolari di questo strumento audio-visivo, specialmente nei centri minori e più lontani dalle città, nelle scuole e nelle famiglie è più sicuramente realizzabile col cineridotto.

Questo, infatti, è ormai alla portata anche delle piccole borse, i suoi impianti, già di per sé molto modesti, hanno in comune col materiale filmistico, i due grandi vantaggi della ininfiammabilità e della facile trasportabilità, senza dire che il proiettore può essere alimentato della necessaria energia dinamica e illuminante con una comune presa inserita nel cavo conduttore della corrente elettrica per illuminazione domestica.

L'urgente intervento del potere legislativo su questa attività è stato con crescente pressione reclamato dalla stampa generica e ancor più da quella specifica, da congressi di pedagogisti, di cineamatori, di tecnici, di produttori e di noleggiatori, oltre che di gestori di sale, i quali, molto a stento e a prezzo di non lievi sacrifici, possono tenere in vita i loro esercizi. Niun dubbio che con la approvazione della proposta Lamberti il cinema educativo-popolare avrà enorme impulso e ne beneficerà sensibilmente l'industria nazionale piccola e grande intesa a produrre il necessario materiale tecnico e filmistico. Una difficoltà peraltro, e di non lieve conto, si presenta pregiudizialmente all'esame del progetto: il parere sfavorevole della Commissione per le finanze e il tesoro.

Va chiarito subito che nel progetto non vi è accenno per minimo a stanziamenti sul bilancio dello Stato. Gli articoli della proposta

peraltro, a contenuto finanziario, sono il due, il tre e il cinque.

A cominciare dall'articolo 2 è da rilevare subito che, nella sua prima parte, viene fatta una precisazione del testo letterale della prima parte dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, con l'emendamento aggiuntivo alle parole: « ... formato ridotto... » della dizione: « ... di sedici millimetri ».

Il primo capoverso dello stesso articolo, invece, prevede sì una concessione specifica a favore dei film a formato normale che vengano ridotti a formato sedici millimetri e a quelli che ne deriveranno, ma, già prevista e stabilita dalla legge predetta sulla cinematografia, tale concessione verrebbe solo ampliata nel termine di applicazione, allo scopo di invogliare i produttori a sempre più frequenti riduzioni in sedici millimetri di film che sono stati a normale passo direttamente ripresi.

Tale proroga consisterebbe in realtà, rispettivamente di un anno per i film di quasiasi metraggio e di due mesi per quelli di « attualità ».

La legge n. 958, del resto, nell'articolo 14, concede già al produttore per ogni film nazionale a lungometraggio, ritenuto meritevole secondo i requisiti ivi determinati, e « per un periodo di cinque anni dalla sua prima proiezione, un contributo pari al dieci per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, e una ulteriore quota dell'otto per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo... a titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico... ». I termini *a quo* e *ad quem*, per il godimento di tale beneficio, sono stabiliti, dalla data dell'entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1954.

Analogamente: nell'articolo 15 della stessa legge è concesso al film nazionale a cortometraggio « un contributo pari al tre per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, per un periodo di tre anni dalla prima proiezione, mentre per il film nazionale di attualità, nel successivo comma, è prevista la concessione di un contributo pari al due per cento » del solito « introito lordo degli spettacoli... per un periodo di cinque mesi, dalla prima proiezione in pubblico », migliorabile di un ulteriore contributo del due per cento « nei casi di eccezionale valore tecnico o arti-

stico ». Dal che si evince che il principio secondo il quale lo Stato deve incoraggiare la produzione filmistica mediante assegnazione di contributi e di premi da prelevarsi dai diritti erariali sugli spettacoli pubblici cinematografici è già entrato a vele spiegate nella nostra legislazione ed è stato per l'appunto codificato negli articoli 14 e 15 cui fa riferimento il successivo articolo 17 della stessa legge n. 958. Quell'articolo 17 che si andrebbe a parzialmente modificare con lo ampliamento della durata del beneficio (da cinque a sei anni da tre a quattro anni e da cinque a sette mesi) fermo restando, beninteso, il termine finale del 31 dicembre 1954 per la decorrenza del godimento del beneficio medesimo.

Appurato, ordunque, che già sono preveduti e stabiliti i benefici in parola per cinque e tre anni decorribili dalla pubblicazione della legge istitutiva fino al 31 dicembre 1954, per modo che vi potranno essere lungometraggi che ne beneficiranno fino al 1959, e cortometraggi fino al 1957, si tratterebbe ora di consentire che, per i film che saranno ridotti al formato sedici millimetri, possa essere prorogato tale godimento di un anno ancora, se a lungo o corto metraggio, o di altri due mesi, se di attualità, portandosi come si è visto rispettivamente a sei anni a quattro anni e a sette mesi, la durata del godimento dei benefici medesimi.

È da ritenersi, così, del tutto ingiustificata ogni preoccupazione di natura finanziaria, e, anche a voler in ipotesi accettare il concetto che la diminuzione di entrata equivale a una spesa, queste eventuali riduzioni di introiti inciderebbero sui bilanci di là da venire tanto lontani nel tempo e del tutto fuori dei limiti previsti dalla norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 81 della Costituzione. Ma anzichè parlare di minori introiti, in quegli esercizi vi saranno per certo maggiori introiti, perchè se la legge condanna soddisferà allo scopo che l'ha ispirata, migliaia di nuove sale saranno state a quella data aperte e funzioneranno con vantaggio della coltura popolare sì ma anche del fisco che si vedrà incrementate con migliaia di nuovi rivoli contributivi le sue entrate, mentre potrebbe avere anche subito, sia pure indirettamente, un incremento non disprezzabile per lo scambio dei materiali da costruzione, dell'energia elettrica, delle apparecchiature industriali, ecc. col potenziamento e lo sviluppo del-

l'industria cinematografica, edile, elettrica, e così via, altrettante sorgenti di tributi.

Anche per il contenuto dell'articolo 3 la censura della 5ª Commissione è del tutto infondata. Propone ivi l'autore del progetto che le nuove sale, per cineridotto, che verranno costruite in località prive di altre sale, entro il 31 dicembre 1953, vengano esentate dal pagamento della tassa di licenza, da quella di annua vidimazione e dalla tassa erariale — qui deve intendersi « diritti erariali » — per un periodo di cinque anni e, in ogni, caso, non oltre il 31 dicembre 1956.

Per le nuove sale che verrebbero invece aperte là dove già ne esistono altre, la tassa di licenza dovrebbe essere di lire 5.000 e di lire 500 quella di vidimazione annuale.

Nella legge 26 gennaio 1949, n. 10 sui « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » vi è una tariffazione delle tasse in questione, in ragione della classifica delle sale cinematografiche. Cinque sono le categorie in cui sono distinti i cosiddetti cinematografi e le tasse corrispettive vanno da lire 400 mila per quelli di prima categoria a lire 50 mila per quelli di quinta categoria, per la licenza, e da lire 40 mila a lire 5.000, per la revisione annua. È prevista altresì una categoria extra, con tasse di lire 600 mila e 60 mila, e, infine, una fuori serie, per i cinema gestiti dall'E.N.A.L. e da altri enti di assistenza e beneficenza, per i quali è stabilita una tassa unica di lire mille per la apertura, senz'altro onere fiscale periodico.

Con l'articolo 3 proposto si tratterebbe di aggiungere una o due nuove categorie alle sette esistenti.

Abbiamo visto come da ciò si verrebbe ad agevolare la costruzione e l'apertura di sale che, senza particolari facilitazioni e sgravi, non sorgerebbero mai, con evidente danno potenziale, quindi, anche per il fisco.

Sull'argomento pregiudiziale, che si ritiene esaurito, si conclude, pertanto, proponendo che il parere negativo in oggetto venga senz'altro disatteso.

Passando all'esame del progetto nella configurazione complessiva e nella sua articolazione, senza ripetere quanto già detto circa la nobiltà del fine cui il medesimo si ispira e della opportunità del mezzo che vuol potenziare, per una pronta ed efficace realizzazione, si presenta alla

nostra mente una domanda: per la cinematografia educativa e popolare e per la sua più facile, più economica e concreta realizzazione, vi sono provvidenze legislative?

Oltre la istituzione di una cineteca scolastica, affetta da rachitismo congenito, non è stato fatto altro sin qui mentre per il cineridotto non esiste che un decreto del 3 maggio 1948, n. 534, espressamente promulgato, nel quale viene reso obbligatorio il requisito della ininfiammabilità della pellicola, soppressa la obbligatorietà dell'impianto della cabina e dei dispositivi di sicurezza nei locali adibiti a cineridotto e resa facoltativa la delegazione, a una commissione costituita dal sindaco, dall'ufficiale sanitario del luogo e da un tecnico del Genio civile, della verifica dei locali da adibirsi a cineridotto.

Recentemente sono state avanzate parecchie proposte di legge per il cosiddetto cinema per i ragazzi.

Il centro didattico nazionale, in due convegni recenti, con significativi ordini del giorno ha denunciato la gravità di una situazione che pregiudica e turba il processo formativo ed educativo della gioventù.

L'istituzione di una commissione che sia investita del mandato di esaminare, studiare e provvedere alla soluzione dei problemi che interessano questo particolare settore della vita intellettuale e spirituale del nostro popolo, servirà a compiere il primo sicuro passo verso un non lontano risanamento della situazione.

Questa commissione, che dovrà essere costituita da pedagogisti, esperti e rappresentanti delle famiglie, sarà bene che, almeno per il momento, resti distinta e autonoma da quella commissione che è stata istituita con la più volte citata legge sulla cinematografia 29 dicembre 1949, n. 958, avendo quella compiti ben distinti e dovendo vigilare su altri e diversi aspetti del cinema a formato normale. Sarà, tuttavia, opportuno che uno o due dei membri di questa entrino a farne parte in sua rappresentanza e per collegamento con quella.

Sulla bontà dei provvedimenti contenuti negli articoli 2 e 3 del progetto non vi è a discutere e circa la praticità di quanto proposto nell'articolo 4, basterà osservare che, il decreto presidenziale 3 maggio 1948, n. 534, rendeva

bensi facoltativa la delegazione a una commissione locale della verifica dei locali per il rilascio del « nulla osta » che, però, doveva essere sempre rilasciato dalla Presidenza del Consiglio, ma tale provvedimento, praticamente, non ha portato alcun giovamento nello svelto esaurimento delle pratiche burocratiche. Verrebbe ora, invece, delegato il prefetto al rilascio del « nulla osta » previa verifica dei locali da parte di una commissione locale costituita dal sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico del luogo o della zona, designato dal Genio civile, e ciò tanto per sale da costruirsi in locatilità prive di altre sale che per quelle da aprirsi in qualsiasi altro luogo purchè per sole proiezioni di cineridotto.

Il termine di 60 giorni per la emissione del parere della Commissione, consentito il gravame dell'appello al Presidente del Consiglio, in caso di diniego, sono criteri rispondenti a sani concetti di sbrigatività e di equità. L'articolo 5 traduce in norma concreta il principio astratto codificato negli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.

Ogni possibilità di indagine e di ricerca della verità scientifica, come la libertà di divulgare a scopo scientifico col mezzo audio-visivo i risultati delle ricerche medesime, col rispetto, per quanto concerne la divulgazione, delle norme vigenti nella revisione, deve essere consentita allo studioso, al docente, all'amatore e, purchè non svolta a scopo di sfruttamento o di speculazione finanziaria, deve essere tenuta esente dagli oneri stabiliti per il cinema commerciale.

La delegazione al Capo dello Stato, di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, su proposta della Presidenza del Consiglio, risponde a una facoltà concessa ai legislatori dalla Costituzione, ma dovrà essere fissato all'uopo un termine che si propone di sei mesi dalla pubblicazione della legge in progetto.

Non vi è poi ragione alcuna per derogare alla norma circa l'entrata in vigore della legge in discussione, per cui l'articolo 7 dovrebbe venire senz'altro soppresso.

Si fa, anche, proposta, con l'emendamento aggiuntivo di un articolo 3-bis di concedere, nei pochi casi in cui per mancanza di energia elettrica sia necessario l'impiego di elettroge-

neratori per l'azionamento e la luminescenza dei proiettori, tutti i benefici e agevolazioni che già sono in applicazione per l'impiego ed il consumo di carburante destinato al funzionamento delle macchine agricole. Troppo ovvie le ragioni di opportunità e di equità che ne suggeriscono l'accoglimento, per cui non vi è necessità di illustrazione.

Queste considerazioni ed altri ritocchi al testo dei singoli articoli, a far principio dal 1° relativamente alla composizione della Commissione consultiva, sono espresse nei vari emendamenti ritenuti utili e talvolta indispensabili alla formula e all'articolazione del disegno che, nella sostanza, si ritiene ben meritevole della unanime approvazione che si chiede agli onorevoli componenti della Commissione.

Proporrei pertanto, quale relatore, i seguenti emendamenti:

Emendamento sostitutivo all'articolo 1, primo capoverso:

Tale Commissione è composta:

- a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b) dal Direttore generale dello spettacolo, vice-presidente;
- c) da due rappresentanti delle famiglie;
- d) da un pedagogista;
- e) da tre esperti dei problemi della cinematografia a formato ridotto;
- f) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- g) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

I componenti di cui alla lettera c) sono designati dal Ministro dell'interno, sentite le Associazioni che si occupano della difesa della famiglia e della moralità pubblica e dell'educazione della gioventù; il componente di cui alla lettera d) è designato dal Ministro della pubblica istruzione; gli esperti di cui alla lettera e) sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate e avuto riguardo alle diverse branche di attività cinematografica: produzione, noleggio ed esercizio di sale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri e durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Emendamento sostitutivo all'articolo 3, prima parte:

Sostituire alle parole « dalla tassa erariale » quelle « dai diritti erariali ».

Emendamento aggiuntivo per un articolo 3-bis:

« I gestori di sale cinematografiche per la proiezione di film a formato ridotto site in località ove, per mancanza di energia elettrica, sia necessario l'impiego di elettrogeneratori, godranno, per quanto concerne l'assegnazione del carburante necessario per il loro funzionamento, delle facilitazioni previste dalla legislazione vigente a favore delle macchine agricole, con modalità analoghe ».

Emendamento soppressivo all'articolo 4 prima parte:

« L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, è così modificato:

” Per l'apertura di sale da destinarsi alla proiezione di film a formato ridotto sedici millimetri, la facoltà di rilasciare il nulla-osta preventivo, di cui al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, è delegata al Prefetto della provincia. Contro l'eventuale diniego è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri ” ».

Emendamento aggiuntivo all'articolo 4, capoverso:

« La verifica dei locali è demandata a una commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico designato dal Genio civile, da scegliersi fra i tecnici della zona, con l'assistenza del segretario comunale... ».

Emendamento soppressivo all'articolo 5:

Sopprimere le parole: « neppure indirettamente ».

Emendamento aggiuntivo e modificativo dell'articolo 6:

« Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, emanerà, entro sei mesi, le norme per l'attuazione della presente legge ».

Emendamento soppressivo dell'articolo 7:

Sopprimere tutto l'articolo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'opinione del Governo, su questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Lamberti, è pienamente favorevole. Ricordo che, quando si discusse la precedente legge sulla cinematografia, non si procedette all'emanazione delle norme riguardanti la cinematografia a passo ridotto in quanto il senatore Lamberti ed altri intendevano farne un provvedimento a parte, maturando la questione anche con contatti, conversazioni, ecc. La misura è stata inoltre opportuna perchè un apposito provvedimento per la cinematografia a passo ridotto ha anche un significato propagandistico per il passo 16; il che non si sarebbe verificato se le norme che la riguardano fossero state inserite nella legge sulla cinematografia generale.

Quando si prenderanno in esame i singoli articoli, mi permetterò di esprimere il parere del Governo su vari punti. C'era la questione sollevata dalla 5ª Commissione per la parte finanziaria, che però è stata superata: forse quando si discuterà l'articolo 3 bisognerà esaminare appunto la questione della cassa erariale e questo nei confronti delle casse locali. Ma in linea di massima non vi è nulla da eccepire, poichè non si tratta di un onere nuovo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, e dei problemi che interessano lo sviluppo e la disciplina della cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori.

Tale commissione è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e composta di esperti, di pedagogisti e di rappresentanti delle famiglie e di associazioni che si occupano della moralità pubblica e dell'educazione della gioventù, nonchè di tecnici e di funzionari della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del commercio con l'estero.

Un membro di tale commissione, designato dalla commissione stessa, entrerà a far parte della commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dei comitati di cui agli articoli 4 e 29 della stessa legge.

MINIO. Quando si discusse questo disegno di legge nella seduta precedente vi fu una proposta del senatore Terracini di sopprimere l'articolo 1 perchè la commissione consultiva in esso prevista esiste già ed è cioè la commissione consultiva istituita dalla legge generale sulla cinematografia.

PRESIDENTE. Il collega Terracini assumeva che era inutile formare un'altra commissione quando già ne esiste una i cui poteri potrebbero essere estesi anche alle provvidenze contenute in questo disegno di legge.

Il collega Donati nella sua relazione ha già risposto al senatore Terracini.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ritengo che il fatto dell'esistenza di una Commissione che abbia come compito specifico lo studio dei problemi della cinematografia a formato ridotto, non tolga materia di lavoro alla commissione consultiva generale, già esistente, nè possa ritenersi un pleonasma perchè essa veramente può portare alla conoscenza della pubblica opinione certi problemi sia pure di dettaglio ma che sono importanti per il progresso e lo sviluppo della cinematografia a passo ridotto. Penso quindi che l'idea di una commissione apposita sia da sostenersi.

Il problema più serio, a parte quello della composizione su cui non ho da fare obiezioni, è quello del diritto da parte di questa nuova commissione di immettere un proprio rappresentante e in seno alla Commissione consultiva generale sulla cinematografia ed in seno ai comitati tecnici. Per quanto riguarda la partecipazione in seno alla Commissione consultiva generale, formata con notevole attenzione, dosaggio e proporzioni, noi creiamo oggi una eccezione immettendovi un rappresentante della Commissione per la cinematografia a passo ridotto e modifichiamo la sua composizione a troppo breve scadenza dalla costitu-

zione; ma forse questo anello di congiunzione con la Commissione consultiva generale può avere degli utili aspetti per cui, come rappresentante del Governo, non esprimo parere sfavorevole. Sono invece contrario per quel che riguarda la partecipazione ai comitati tecnici. Tutti sappiamo che il comitato tecnico ha una funzione che incide direttamente anche sui riflessi finanziari, dato che tra l'altro attribuisce i premi; inoltre, esso è costituito oggi dai rappresentanti dei lavoratori e dai rappresentanti dei Ministri, dei critici e dei produttori: ed è un meccanismo così delicato e dosato per cui, non poche volte, su nove componenti ci si trova a votare cinque contro quattro o, mancandone uno, quattro contro quattro. Ora, immettere in questo Comitato un rappresentante della cinematografia a formato ridotto, a parte la pericolosità per le ragioni che ho detto, non sarebbe, a mio parere, da approvare anche perchè dobbiamo tendere proprio, per valorizzare il formato ridotto, a dire che il film a passo ridotto è uno spettacolo che ambisce, sia pure con una spinta all'inizio, ad esser messo sullo stesso piano del formato normale; quindi, dato che noi chiediamo con questa legge i premi per i film a passo ridotto, che tendiamo ad equiparare a quelli a passo normale, la valutazione andrebbe fatta in questo campo proprio sul prodotto, indipendentemente dal passo.

Debbo infine ricordare che, come dice la relazione, questa nuova commissione non avrebbe solo lo scopo di studiare i problemi specifici della cinematografia a formato ridotto, ma anche il compito di interessarsi della cinematografia educativa; si è voluto, cioè, sottolineare quel carattere educativo e divulgativo della cultura che il cinema a formato ridotto esercita e che vorremmo potenziata in avvenire.

LAMBERTI. Le considerazioni dell'onorevole Andreotti sono gravi per quanto concerne la rappresentanza della cinematografia a formato ridotto nei comitati tecnici; ma esse non investono il problema se non sia opportuno che anche nei comitati tecnici figurino qualcun che curi gli interessi della cinematografia educativa. Questi comitati tecnici, fra l'altro, si debbono esprimere sull'opportunità di concedere, oltre al premio del 10 per cento, anche quell'ulteriore premio che scaturisce da

particolari valutazioni di ordine artistico. Penso che se in sede di esame del giudizio se un film abbia meriti speciali, non sarebbe male sentire la voce di qualcuno che dicesse che, oltre agli altri meriti, quel film si presenta come educativo per le masse. Sotto questo profilo mi permetto di insistere.

DONATI, *relatore*. Sono del parere che si debba mantenere la dizione dell'ultima parte dell'articolo 1, anche per un'altra considerazione, oltre quelle espresse dal senatore Lamberti. Tutta la produzione, infatti, aspira a essere valutata nel modo migliore onde ottenere i premi previsti dalla legge del 1949. In quella legge è anche sancito che la Direzione generale può, per determinate considerazioni di natura artistica, culturale o tecnica, chiedere che una copia dei film prodotti venga adoperata per costituire la cineteca. Se diamo la possibilità ad un rappresentante del cinema a formato ridotto di assistere a tutta la produzione italiana, diamo modo ai ridottisti di poter vedere quali sono i film che possono essere messi nella cineteca del passo ridotto. Anche per questo penso che un rappresentante del cinema a formato ridotto debba entrare nel comitato tecnico.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di insistere sul mio punto di vista. L'ultima considerazione del relatore mi sembra marginale; infatti, se un ridottista si occupa di cinema, pur ammettendo che nessuno dei componenti la commissione possa avere una sensibilità specifica, anche senza partecipare al comitato ha modo di conoscere la produzione corrente. L'osservazione importante è invece quella del senatore Lamberti il quale sostiene che, nel fare una valutazione tecnica educativa, è necessaria l'opinione di qualcuno che abbia particolare sensibilità per la cinematografia educativa.

Mi permetto però di far osservare, che, essendo il comitato tecnico costituito da un presidente, da due membri della produzione, da un rappresentante degli esercizi, da uno dei critici, da uno degli autori e da uno del Consiglio superiore della pubblica istruzione, vi sono tutte le possibilità per avere una visione che non sia solo commerciale.

TERRACINI. Al primo comma dell'articolo 1 propongo di sopprimere l'inciso che dice: «la Commissione consultiva dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare». Il porre questo inciso fa ritenere infatti che per la cinematografia normale i problemi educativi siano trascurati o negletti o non facciano parte integrante anche dei compiti della cinematografia normale; mentre è evidente che la Commissione che già siede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tiene conto delle esigenze istruttive ed educative della cinematografia.

Mentre sono poi favorevole all'inclusione di un membro anche nel Comitato di carattere tecnico, toglierei al primo capoverso i due rappresentanti delle famiglie. Non so se nella Commissione già esistente per la cinematografia vi siano i rappresentanti delle famiglie; ma sono contrario a tale rappresentanza in quanto la scelta sarebbe troppo lata ed incontrollata. Pertanto, ritenendo che la cinematografia a formato ridotto ha diritto ad una protezione legislativa indipendentemente da questa aggiunta del carattere educativo, propongo che l'inciso sia soppresso.

RICCIO. Non sono d'accordo sulla soppressione dell'inciso al primo comma, perchè dire solo «passo ridotto» non significa che esso debba essere educativo e istruttivo. D'altra parte, se si concedono delle agevolazioni lo si fa non in quanto questa cinematografia è a passo ridotto, ma in quanto è istruttiva e popolare. Pertanto proporrei un inciso che dicesse: «purchè abbia scopo istruttivo ed educativo». Altrimenti allargheremmo il campo di una legge che concederebbe benefici anche a casi che non li meritano.

LAMBERTI. Mi rendo conto della preoccupazione del senatore Terracini sulla dizione dell'attuale disegno di legge dalla quale si potrebbe dedurre che l'attuale commissione consultiva non si deve preoccupare di educazione e popolarità della cinematografia. In verità debbo dire che la costituzione di questa commissione, quale risulta dalla legge vigente, offre scarse garanzie sotto questo profilo. Le precedenti leggi facevano infatti posto nella commissione per la cinematografia — quella che allora esisteva presso il Ministero dell'interno o della cultura popolare — a rappresen-

tanti delle famiglie e a pedagogisti. Questi rappresentanti sono oggi scomparsi.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma quelle erano commissioni di censura.

LAMBERTI. Può anche essere, ma si interessavano di tutti i problemi della cinematografia. Ora queste figure rappresentative, delle famiglie e della pedagogia, sono scomparse nell'attuale Commissione, che è costituita dal Sottosegretario di Stato, dal direttore generale dello spettacolo, da rappresentanze del Ministero del commercio estero, ecc. Siccome la proposta soppressiva del senatore Terracini è ispirata dal concetto che al problema deve provvedere la Commissione generale, faccio rilevare che questa Commissione generale, così come è costituita, sembra molto qualificata a interessarsi degli aspetti tecnici dei problemi ma assai meno qualificata a interessarsi di quelli educativi. Credo pertanto che effettivamente la soluzione migliore sarebbe di riformare la Commissione generale; oppure creare una nuova Commissione per questi particolari problemi, anche in considerazione del fatto che attualmente sono stati presentati alla Camera dei deputati due disegni di legge sulla cinematografia per ragazzi, e sui nuovi criteri di censura.

DONATI, *relatore*. La proposta dell'onorevole Terracini mira anzitutto a sfrondare questo progetto di legge da una certa cornice che a prima vista può sembrare veramente superflua e non consentanea alla portata modesta di un progetto di legge che vuole dare provvidenze concrete al cinema a formato ridotto. Il senatore Terracini ha poi chiesto perchè si voglia costituire una commissione con il compito di esaminare problemi che investono la cultura popolare e l'educazione della gioventù quando c'è n'è già una che potrebbe provvedere a tutto questo. Mi permetto di osservare che, nell'articolo 1 della precedente legge sulla cinematografia del 29 dicembre 1949, si prescrive e si delimita il campo di attività di questa Commissione e si dice che la Presidenza del Consiglio dei Ministri attua le provvidenze stabilite a favore della proiezione cinematografica nazionale, accerta la nazionalità dei film, promuove i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero, esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manife-

stazioni cinematografiche che abbiano carattere di interesse pubblico a cui lo Stato partecipa finanziariamente ed esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti; e nell'articolo 2 si stabilisce la composizione della Commissione consultiva dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia. Ora, dall'enunciazione dei vari poteri che sono conferiti alla Presidenza del Consiglio non risultano disposizioni di legge che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio stessa la facoltà di stabilire norme e limiti alla cinematografia in genere, specialmente per quanto riguarda la cultura popolare, l'istruzione e la formazione intellettuale dei ragazzi.

Il problema è così vasto che potrebbe interessare il Ministero dell'interno, della pubblica istruzione, della giustizia e via di seguito. Quindi, con il progetto attuale si stabilisce la costituzione di una commissione con lo scopo specifico di studiare questi problemi, di vagliarli ed esaminarli e suggerire quali siano le soluzioni più acconcie per risolverli. Inoltre, l'autore del progetto di legge, ritenendo che il mezzo più idoneo e adeguato alla realizzazione di una elevazione popolare a mezzo del cinema sia proprio il cinema a formato ridotto, ha previsto anche delle provvidenze di natura fiscale, ma anche burocratica e amministrativa, per questo particolare settore.

Per tali considerazioni, ritengo senz'altro che la prima parte dell'articolo 1 debba essere mantenuta nella dizione originale.

TERRACINI. Ciò significherebbe che questa Commissione avrebbe anche competenza sia per quanto si riferisce al cinema istruttivo e popolare, sia per la cinematografia a passo ridotto. Ed è questo l'assurdo, la mescolanza strana, dato che la Commissione ha la sua competenza definita da certi elementi tecnici, e, mi si permetta, non morali nè istruttivi, e cioè dal fatto che quei tali apparati cinematografici nei cui confronti trova origine e scopo sono a passo ridotto. Questa è la ragione del suo formarsi; se si vuole introdurre anche la funzione educativa, si dovrebbero formare tre commissioni, una per la cinematografia a passo normale, una per la cinematografia a passo ridotto e infine una per i problemi istruttivi ed educativi, superiore alle altre due.

RICCIO. Ho formulato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, così formulato: « Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una Commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano lo sviluppo e la disciplina della cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori diretto a scopi educativi istruttivi e popolari ».

MINIO. Mi sembra che tale emendamento costituisca una limitazione del provvedimento di legge. Accettandolo, tutto il provvedimento si limiterebbe soltanto al cinema educativo popolare.

RICCIO. Ho presentato l'emendamento in via subordinata, e cioè nel caso in cui il concetto più ampio non fosse accettato.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'interpretazione che di questo disegno di legge ha dato il senatore Riccio, formulando il suo emendamento, mi pare, se non interpreto male il suo pensiero, che sia stata che la diffusione del passo ridotto va intesa anche come contributo all'educazione e alla cultura. Ora ho l'obbligo morale di dire che con questo provvedimento di legge otteniamo proprio il contrario. Infatti, la situazione attuale è che il circuito dei ridottisti è oggi veramente un circuito educativo, in gran parte di sale parrocchiali, tanto è vero che i produttori di film non riducono a passo 16 che film che saranno ammessi in tali sale. Con questo disegno di legge, invece, noi invogliamo, con gli esoneri, a creare sale a passo ridotto gli esercenti, i quali avranno dei vantaggi sulle altre sale proprio perchè il passo ridotto ne offre sia rispetto al passo normale, sia per la manutenzione che per l'ininfiammabilità della pellicola, ecc. Perciò avremo in molti Comuni, dove oggi non ci sono cinematografi, la creazione di sale con pellicole a formato ridotto, aventi finalità di sfruttamento commerciale; cosicchè, quando il circuito dei ridottisti sarà, in virtù di questa legge e della propaganda che gli onorevoli Donati e Lambertini le faranno, raddoppiato, allora ci sarà la convenienza per i produttori di ridurre a formato ridotto quelle pellicole che oggi non lo sono. Il proponente il disegno di legge, conscio del fatto che noi dobbiamo diffondere la cultura cinematografica, divul-

gare il cinema, facendo di esso qualcosa di sussidiario all'istruzione, e quindi dar vita ad un cinema didattico, sostiene la necessità dell'esistenza di una commissione che, accanto ai problemi di indole diversa che riguardano il cinema a passo ridotto, possa esaminare anche i problemi non solo di cultura cinematografica, ma anche di indole didattico-educativa, agganciati all'istruzione. Ora, quanto all'educativo si potrebbe discutere. Infatti, che cosa è educativo? Tutta la produzione cinematografica deve essere educativa e noi non potremmo dare ricetta ad una produzione diseducativa, tanto è vero che esistono commissioni di revisione che debbono porre limiti perchè la cinematografia non educativa non passi. Ma qual'è la cinematografia positivamente educativa? È un ragionamento questo molto difficile a farsi, è un problema che va comunque al di là del cinema a passo ridotto e che riguarda tutta una impostazione in questo delicato settore; quindi, sarei del parere di togliere la parola « educativa » e di parlare soltanto di cinematografia didattica e popolare, limitando così la materia in un campo più giusto, più definibile e controllabile in relazione a quello che può essere il compito consultivo della Commissione.

Per quel che riguarda la composizione della Commissione, ricordo che quelle di prima della guerra avevano soltanto delle funzioni consultive e dipendevano dalla Corporazione dello spettacolo, che aveva in sostanza compiti di alta determinazione degli indirizzi; funzioni, queste, che attualmente spettano alla Commissione consultiva. Anche delle commissioni esistenti prima della guerra facevano parte padri e madri di famiglia, che provenivano per lo più da organizzazioni fasciste e che quindi erano scelti secondo un sistema determinato; ma, adesso, il voler includere nella futura Commissione anche padri e madri di famiglia presenta delle difficoltà, in quanto è molto difficile stabilire dei criteri precisi in questo campo. Dovremmo, infatti, specificare da quali organismi essi possono essere scelti: esistono oggi delle organizzazioni in questo senso, come « l'Unione delle famiglie »; ma si dovrebbe specificarlo chiaramente nella legge, in quanto sarebbe molto complicato che un padre e una madre di famiglia fossero scelti,

per esempio, dal Ministero dell'interno, come si propone.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 1, il senatore Terracini ha presentato un emendamento soppressivo tendente a togliere le parole « la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, e dei problemi che interessano ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

ANDREOTTI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Vorrei sapere che cosa intendono il proponente e il relatore per « cinematografia educativa, istruttiva e popolare ».

LAMBERTI. Per problemi della cinematografia educativa intendiamo i problemi che riguardano quella produzione che non solo risponda a determinati requisiti, ma che possa realizzare anche determinate finalità sul piano etico. In particolare, vi è un problema educativo nella cinematografia dei ragazzi: non sarebbe male che presso la Presidenza del Consiglio vi fosse una commissione per esaminare le proposte che mirano a configurare appunto una nuova cinematografia per ragazzi. Mi pare che per questo si possa parlare in senso positivo di educazione.

Pertanto, mi permetto di insistere perchè i problemi della cinematografia istruttiva vengano messi sotto la competenza del Ministero della pubblica istruzione, e che si mantenga la dizione « cinematografia educativa ».

PRESIDENTE. Si potrebbe aderire al testo proposto dal senatore Lamberti che prevede una commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano determinati tipi di cinematografia; esso potrebbe però dar luogo ad un doppione di cose distinte, che distinte non sono. D'altra parte, la formula del senatore Riccio limita troppo il concetto del proponente. Per questo proporrei la seguente formula: « Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una commissione consultiva per l'esame dei problemi che inte-

ressano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, in relazione allo sviluppo e alla disciplina della cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori » Credo che questa formula venga incontro abbastanza opportunamente all'indole della discussione che si è sviluppata su questo articolo.

LAMBERTI. Il titolo del disegno di legge dice già molto chiaramente che gli scopi che la legge si propone sono due, aventi dei punti di contatto per il preminente carattere educativo e popolare che ha in sé il cinema a formato ridotto; ma, in realtà, mi sono preoccupato dell'uno e dell'altro problema distintamente e devo dire che in questo senso la questione è stata discussa dal gruppo parlamentare dello spettacolo, anche in relazione ad altri disegni di legge che interessano la cinematografia dei ragazzi. Quindi, insisto nella mia formula.

RICCIO. Un punto di accordo si potrebbe forse trovare con la seguente formula: « Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una Commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, specie in relazione allo sviluppo e alla disciplina della cinematografia a formato ridotto del cinema d'amatori ».

MINIO. Dato che il disegno di legge non si preoccupa solo del cinema a passo ridotto, tanto è vero che in esso si parla di provvidenze che sono anche per il cinema di amatori, scientifico e didattico e che si riferiscono anche al cinema a passo normale, dichiaro che, tra tutte le altre formule, preferisco il testo del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo del proponente, senatore Lamberti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 13,30.